



**GRAVE INGIURIA E REVOCA DELLA DONAZIONE.** Nota a Tribunale Torre Annunziata, Sez. Dist. C/Mare di Stabia, est. Dr. Scarpati, 24 gennaio 2011.

Nel silenzio della legge, deve ritenersi che l'ingiuria grave prescindendo dalla nozione che assume rilievo in materia penale, trattandosi, infatti, di un concetto più ampio, il quale può comprendere anche le sevizie, e va comunque ricavato dalla realtà dei rapporti sociali. Siffatta valutazione, in particolare, oltre a dover tener conto delle circostanze contingenti, va comunque compiuta considerando l'ambiente socio-economico, l'educazione e l'istruzione dei protagonisti della vicenda.

**Svolgimento del processo(omissis)**

OGGETTO: azione di revocazione di donazione e di divisione ereditaria.

CONCLUSIONI: come da atti di causa e da verbale d'udienza del 28.10.2010.

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda attorea è fondata e va accolta: occorre, tuttavia, fare delle preliminari precisazioni.

In primo luogo, va dichiarata la contumacia delle convenute Murante Clelia e Galasso Gabriella, le quali, pur regolarmente evocate nel presente giudizio, non si sono in esso costituite né sono altrimenti comparse.

Ancora, va precisato che, con l'atto di citazione, gli attori hanno spiegato una pluralità di domande: in primo luogo, l'istanza, preliminare, di revocazione della donazione effettuata a favore delle convenute Galasso Gabriella e Galasso Germana; in secondo luogo, domanda di divisione ereditaria.

Ora, è noto che, nel giudizio di divisione ereditaria, deve qualificarsi "non definitiva", in quanto non esaurisce la materia del contendere, ma è destinata solo a dare impulso alle successive operazioni divisionali, la sentenza che risolva una contestazione fra i coeredi in ordine alla appartenenza o meno alla massa ereditaria di un bene che si assuma solo apparentemente uscito dal patrimonio del "de cuius" (v. Cass. n. 5960/1996): è proprio ciò che rileva nel caso di specie, in cui gli istanti, infatti, invocano la revocazione della donazione di un immobile, effettuata dalla *de cuius* Murante Rachele, affinché detto cespite rientri nel compendio ereditario della medesima al fine di una successiva divisione tra i coeredi.

Per tutto quanto detto, dunque, la presente sentenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 279 cpc, deve definirsi quale sentenza "non definitiva", in quanto volta, in via preliminare rispetto al successivo giudizio di divisione, a risolvere la questione relativa alla domanda di revocazione ex art. 801 cc.

Venendo al merito della controversia, non è fondata l'eccezione, sollevata dalla convenuta costituita, di genericità dell'atto di citazione, il quale avrebbe solo genericamente fatto richiamo all'art. 801 cc, senza tuttavia indicare la reale causa a fondamento della chiesta revocazione.

Invero, premesso che, secondo il giudice di legittimità, l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione, per cui lo stesso può ritenersi inficiato soltanto quando l'oggetto risulti assolutamente incerto (v. Cass. n. 17023/2003); premesso, ancora, che al giudice spetta il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione, fermi restando la *causa petendi* ed il *petitum* azionati (v. Cass. n. 12402/2007); tutto ciò premesso, ritiene questo giudice che non vi sia affatto incertezza nell'atto introduttivo del presente giudizio, in relazione alla indicazione della specifica ipotesi di "indegnità" ex art. 801 cc: ciò, per due ragioni.



In primo luogo, è palese che l'atto di citazione espressamente menziona lo stesso articolo 801 cc, con ciò circoscrivendo, *ab origine*, nelle fattispecie dallo stesso individuate una delle ipotesi di revocazione invocate nel presente giudizio.

Ancora, e soprattutto, proprio la descrizione degli elementi di fatto contenuta nell'atto di citazione medesimo consente, senza alcun dubbio, e senza in alcun modo paventare il pericolo di una violazione dell'art. 112 cpc, di ricondurre l'invocata revocazione all'ipotesi di "ingiuria grave" verso il donante, e ciò anche alla luce di tutto quanto appresso si dirà.

Da ultimo, sempre in via preliminare, è tardiva l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta: questa, infatti, si è costituita soltanto, in udienza, in data 3.10.2005 (e non nei venti giorni antecedenti detta udienza), dunque è decaduta dalla facoltà di sollevare eccezioni di decadenza ex art. 2969 cc.

Venendo al merito della controversia, ritiene lo scrivente giudice che sia stata raggiunta la prova della sussistenza di una causa di revocazione della donazione effettuata in favore delle convenute Galasso Gabriella e Galasso Germana, in quanto le stesse si sono rese colpevoli di ingiuria grave verso la donante Murante Rachele.

Secondo il più recente indirizzo del giudice di legittimità, infatti, nel silenzio della legge, deve ritenersi che l'ingiuria grave prescinda dalla nozione che assume rilievo in materia penale (v. Cass. n. 8165/1997; Cass. n. 7033/2005); trattasi, infatti, di un concetto più ampio, il quale può comprendere, ad esempio - come nel caso di specie- anche le sevizie, e va comunque ricavato dalla realtà dei rapporti sociali.

Siffatta valutazione, in particolare, oltre a dover tener conto anche delle circostanze contingenti, va comunque compiuta considerando l'ambiente socio-economico, l'educazione e l'istruzione dei protagonisti della vicenda; peraltro, il giudice di legittimità ha ritenuto che l'ingiuria grave che l'art. 801 cod. civ. prevede quale motivo di revocazione della donazione ricorre quando il beneficiario ha leso con il proprio comportamento il patrimonio morale ed affettivo del donante se la lesione è avvenuta per effetto dell'animosità ed avversione nutrita dal donatario avverso il donante (v. Cass. n. 5310/1998).

La sussistenza di una condotta delle donatarie Galasso Gabriella e Galasso Germana verso la donante Murante Rachele, idonea ad integrare siffatta ipotesi di ingiuria grave, trova sostegno nel materiale probatorio raccolto nel presente giudizio, oltre che nelle risultanze di cui al giudizio penale conclusosi, con sentenza n. 257/2010 dell'8.9.2010 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, sez. dist. di Castellammare di Stabia, di condanna delle medesime convenute Galasso per il reato di cui all'art. 591 c.p.

Venendo al presente giudizio, risulta, anzitutto, inequivocamente che le Galasso (nipoti della Murante) avevano con la stessa un rapporto di convivenza volto ad escludere qualsiasi relazione della stessa Murante con il mondo esterno: ciò risulta, in primo luogo, dalle dichiarazioni del teste Fresa (v. verbale d'udienza del 26.3.2008) il quale precisa che, in coincidenza delle visite domiciliari alla Murante, "*in genere c'era solo la signora e la nipote...si tratta di Galasso Germana*"... "*non ho mai trovato altre persone diverse dalla nipote*"; in secondo luogo, anche la teste Manzo (v. verbale d'udienza del 4.2.2009) precisa che "*quando ho visto la Murante Rachele a casa sua, era sempre presente la nipote Galasso*"; infine, il teste Cecere (v. verbale d'udienza del 17.12.2009) ricorda che "*alle assistenti sociali fu inibito dalle Galasso di accedere alla casa della Murante*".

Quanto sopra detto trova inequivoco riscontro anche nella citata sentenza penale di condanna, la quale dà indubbiamente atto della circostanza secondo cui "*dalle dichiarazioni rese da Murante Armando, dalla dott.ssa Sansone, nonché dal verbale di sit rese da Fresa Umberto, emerge che le imputate di fatto badavano alla vittima. Tale circostanza, d'altronde, trova riscontro nella circostanza che Galasso Germana aveva la disponibilità delle chiavi dell'appartamento*".

Alcun dubbio, ancora, sussiste in ordine alla deplorabile condotta tenuta dalle Galasso, che ha condotto la Murante ad uno stato di vita quasi vegetativo: ciò, anzitutto, trova esplicita conferma nella



sentenza penale di cui sopra, in cui si legge che *“le imputate, nonostante il grave stato di salute, lasciavano Murante Rachele in stato di totale abbandono, facendole mancare le adeguate cure.”*

È, tuttavia, soprattutto il materiale probatorio raccolto nel presente giudizio a dare, purtroppo, contezza delle conseguenze delle sevizie perpetrate dalle Galasso a danno della Murante: il teste Cecere (v. verbale d’udienza del 17.12.2009) dopo aver precisato di aver *“constatato che le persiane esterne della casa ove abitava la Murante...erano chiuse dall’esterno con lo scotch,”* ricorda che, dopo l’intervento della forza pubblica nell’abitazione della vittima, vide questa *“ridotta in condizioni pietose...ricordo unghie lunghissime, capelli sporchi ed in disordine, rivestita con coperte. Inoltre era sporca e l’ambiente in cui si trovava era puzzolente”*.

Alcun dubbio, allora, sembra sussistere in ordine alla effettiva realizzazione, da parte delle donatarie Galasso, di *“ingiuria grave”* verso la donante Murante Rachele, il che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 801 cc, giustifica ed impone la revocazione della donazione a loro favore effettuata con atto notarile a ministero notar dott. Di Giovine del 28.7.1986 n. 11449.

In conseguenza di ciò, Galasso Germana e Galasso Gabriella sono tenute alla restituzione, in favore dei coeredi Murante Marta, Murante Diego e Murante Armando, della piena proprietà ( tale divenuta dopo la morte della donante usufruttuaria) dell’immobile alle stesse donato, sito in Castellammare di Stabia alla via Tavernola n. 119, identificato in catasto alla partita 5670 fol. 7, part. 84/2, P.t., cat. A/4, c1.1, v. 4,5, R.C. 981; ancora, le convenute, ai sensi dell’art. 807 cc, sono tenute alla restituzione dei frutti percetti e percipiendi da detto immobile a far data dal 18.4.2005.

Non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni occorsi agli odierni attori, perché priva di sostegno probatorio.

In ordine alle spese, esse vanno liquidate con la sentenza definitiva.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Torre Annunziata, sez. dist. di Castellammare di Stabia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

- A) Revoca la donazione- effettuata con atto notar Di Giovine del 28.7.1986 da Murante Rachele in favore di Galasso Germana e Galasso Gabriella- dell’immobile sito in Castellammare di Stabia alla via Tavernola n. 119, identificato in catasto alla partita 5670 fol. 7, part. 84/2, P.t., cat. A/4, c1.1, v. 4,5, R.C. 981,
- B) Condanna Galasso Germana e Galasso Gabriella alla restituzione dell’immobile di cui al precedente capo in favore di Murante Marta, Murante Diego e Murante Armando;
- C) Condanna Galasso Germana e Galasso Gabriella al pagamento, in favore di Murante Marta, Murante Diego e Murante Armando, dei frutti percetti e percipiendi dall’immobile di cui al capo A) a far data dal 18.4.2005 sino al soddisfo;
- D) Rigetta la domanda risarcitoria;
- E) Spese al definitivo.

Castellammare di Stabia , 24.1.2011

Il Giudice  
dott. Angelo Scarpati



**GRAVE INGIURIA E REVOCA DELLA DONAZIONE. Nota a Tribunale Torre Annunziata, Sez. Dist. C/Mare di Stabia, estensore dr. Scarpati, 24 gennaio 2011.**

GIANLUCA CASCELLA

1. Inquadramento della problematica. 2. La decisione in esame. 3. Spunti di diritto comparato. 4. Considerazioni conclusive.

\*\*\*\*\*

1. Il principio emergente dal codice civile è la normale irrevocabilità della donazione, una volta che la stessa si sia perfezionata, il che avviene con l'accettazione da parte del donatario.

A tale regola di carattere generale fanno eccezione solo due ipotesi, tassativamente previste dall'art. 800 c.c., in cui si prevede che tale contratto può essere revocato solo nei casi di ingratitude ovvero di sopravvenienza di figli.

Le ipotesi di revocazione in questione, tuttavia, non si applicano a quelle che il codice civile all'art. 805 definisce espressamente come *donazioni irrevocabili*, individuandole precisamente nelle donazioni *remuneratorie*<sup>1</sup>, e quelle c.d. *obnuziali*.<sup>2</sup>

Le prime sono quelle previste dall'art. 770 c.c., rispetto alle quale la *ratio* della loro irrevocabilità viene comunemente individuata nel motivo che assume l'attribuzione patrimoniale, che in tal caso sembra costituire una evidente eccezione al generale principio della irrilevanza dei motivi.

In tale ipotesi, infatti, l'ordinamento tutela con la irrevocabilità della donazione uno specifico interesse del donante, che va oltre la causa di liberalità che tale donazione comunque conserva, e trova il suo fondamento in una pregressa condotta tenuta dal donatario, che ha suscitato e/o comunque suscita nel donante riconoscenza ovvero l'intento di gratificare il donatario per tale sua condotta.

In proposito, autorevole dottrina<sup>3</sup>, nel precisare che le caratteristiche distintive di tale tipo di donazione sono rappresentate dal sentimento di gratitudine che prova l'autore della liberalità nei confronti del destinatario di tale atto, nonché l'intento del primo di ricompensare quest'ultimo, evidenzia come tali motivi non solo conducono a qualificare l'atto di liberalità in modo specifico, ma altresì lo assoggettano ad una disciplina differente rispetto a quella che regola la donazione ordinaria.

---

<sup>1</sup>Che si caratterizzano, secondo la S.C., per la rilevanza giuridica che in esse assume il motivo per cui l'attribuzione patrimoniale viene disposta, in quanto la stessa o si pone in diretta correlazione con un particolare pregresso comportamento del beneficiario di essa, rispetto al quale l'atto di liberalità costituisce concreta manifestazione della riconoscenza del donante, ovvero rappresenta la concreta attuazione del desiderio del donante di riconoscere una remunerazione per un lavoro e/o servizio prestato dal beneficiario, remunerazione cui il donante non sarebbe in alcun modo tenuto ai sensi di legge, degli usi ovvero dei costumi sociali; così Cass., 17 febbraio 1999, n. 12769, in *CED*, Cassazione, 1999.

<sup>2</sup>In proposito, va ricordato che quella prevista dall'art. 785 c.c. costituisce l'ipotesi tipica della donazione *obnuziale*, pur in presenza di ulteriori e diverse forme di liberalità in favore del matrimonio; inoltre, quella in questione, secondo quanto sostenuto sin da tempo risalente dalla S.C., è indiscutibilmente un atto a titolo gratuito, nel quale lo spostamento patrimoniale dal donante al donatario trova la sua unica giustificazione nell'atteggiamento soggettivo del primo qualificabile come *animus donandi*; a tale ultimo proposito, cfr. Cass., 4 aprile 1973, n. 945, in *Il Sole24 Ore*, *Lex24 e Repertorio24*.

<sup>3</sup>STANZIONE P., *Manuale di diritto privato*, Torino, 2009, p. 865.



Rileva infatti il predetto autore che il beneficiario di tale liberalità non è assoggettato all'obbligo alimentare nei confronti del donante; ha diritto ad essere garantito dal donante per il caso di evizione della cosa oggetto della donazione<sup>4</sup> ed, infine, è al sicuro da eventuale revoca per sopravvenienza di figli o per indegnità.

L'unica eccezione a tale principio di non revocabilità viene individuato in giurisprudenza per il caso di indegnità a succedere, previsto dall'art. 463 c.c., avendo la Cassazione statuito al riguardo che tale situazione si rivela in grado di caducare anche l'eventuale legato disposto per riconoscenza ovvero remunerazione.<sup>5</sup>

Le seconde sono previste dall'art. 785 c.c., che le individua in quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio, che rinvengono – ferma la causa di liberalità – il loro reale motivo ed, al tempo stesso, un limite alla produttività dei loro effetti giuridici, in un matrimonio a celebrarsi.

Inoltre, il matrimonio in questione al tempo stesso integra una vera e propria condizione sospensiva per il prodursi degli effetti dell'atto di liberalità in questione, dal momento che i coniugi con la celebrazione delle nozze<sup>6</sup> determinano anche la produzione degli effetti di tale contratto, per cui la prima vale quale accettazione della seconda.

Ancora, per la giurisprudenza di legittimità, tale peculiare ipotesi di donazione è inconciliabile con un'altra tipologia di liberalità, e specificamente la donazione indiretta, dato che in tale ultimo istituto l'*animus donandi* viene concretizzato attraverso il compimento di atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c.

Tanto perché, mentre nella donazione obnuziale la specifica causa del negozio emerge – ed anzi, deve emergere – dal contesto dell'atto in questione, tanto non avviene nell'ipotesi di donazione indiretta, poiché in essa la finalità di liberalità, che pur rappresenta l'obiettivo perseguito, viene in rilievo esclusivamente quale motivo finale che giustifica gli atti di disposizione patrimoniale tra loro collegati, e tuttavia non assurge al ruolo di elemento tipizzante del peculiare contratto, che è stato delineato in modo preciso e puntuale dal legislatore riguardo ai suoi requisiti di sostanza e forma, proprio in ragione del peculiare regime di perfezionamento, efficacia e caducazione che lo caratterizza e distingue rispetto alle altre ipotesi di donazione<sup>7</sup>.

Ritornando alla previsione dell'art. 800 c.c., la stessa, come detto, enuncia le ipotesi in cui la donazione può essere revocata, disciplinate dai successivi articoli 801<sup>8</sup> per quanto riguarda la revocazione per ingratitudine, e 803 per quanto riguarda la revocazione per sopravvenienza di figli.

Con specifico riguardo alla prima fattispecie, la disposizione dell'articolo 801 c.c. individua i presupposti perché possa essere proposta la domanda in questione, e da essa si evince che ognuno di essi risulta essere integrato da un specifico comportamento del donatario, che si riveli ingiusto sia dal punto di vista oggettivo, per la sua idoneità a provocare al donante un danno e/o una offesa di rilevante e non trascurabile entità, sia dal punto di vista soggettivo, in quanto espressione di una volontà del donatario di arrecare un non trascurabile oltraggio al suo benefattore.

---

<sup>4</sup>In tal caso ai sensi dell'art. 797,3° comma c.c. la garanzia è dovuta fino a concorrenza dell'ammontare degli oneri ovvero dell'entità della prestazioni ricevute dal donante.

<sup>5</sup>In tal senso, Cass., 5 novembre 1992, n. 11979, in *CED*, Cassazione, 1992.

<sup>6</sup>E, secondo la giurisprudenza, deve trattarsi non di un matrimonio vagamente e/o genericamente prospettato, ma di un matrimonio individuato in modo inequivocabile, che parimenti va indicato nell'atto di donazione; in particolare, in tali termini si è espressa Cass., 1989, n. 5410, in *CED*, Cassazione, 1989.

<sup>7</sup>Cass., 12 luglio 2006, n. 15873, in *CED*, Cassazione, 2006.

<sup>8</sup>Tale norma testualmente prevede <La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1,2 e 3 dell'articolo 463, ovvero si è reso colpevole di ingiuria grave verso il donante, o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio per il patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433 e 436>.



Essi, in particolare, attengono rispettivamente alla ipotesi della ingiuria grave, a quelle condotte che l'art. 463 c.c. configura come casi di indegnità a succedere<sup>9</sup>, ovvero al caso in cui il donatario si sia rifiutato di prestare gli alimenti al donante, in violazione degli obblighi previsti a suo carico dagli articoli 433 c.c.<sup>10</sup> e 436 c.c.

A tale ultimo riguardo, va ricordato come il codice civile abbia previsto una ipotesi specifica di obbligazione alimentare a carico del donatario, all'art. 437, ove si stabilisce che il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di una donazione obnuziale oppure di una donazione remuneratoria; tale obbligo, va detto, sussiste anche se lo stato di bisogno a carico del donante non derivi dalla donazione, ed anche nel caso in cui l'oggetto di essa produca una insufficiente redditività.

Infine, deve essere tenuto presente che, poiché l'art. 801 richiama gli artt. 433 e 436 c.c. ma non il successivo articolo 437, da tanto discende che, affinché sia esperibile la revoca in questione, il soggetto che rifiuti indebitamente di prestare gli alimenti dovuti deve necessariamente appartenere ad una delle categorie previste dagli artt. 433<sup>11</sup> e 436<sup>12</sup> c.c.

Ove invece il donatario non sia legato al donante da uno dei vincoli previsti dalle richiamate disposizioni, l'eventuale indebito rifiuto di prestare gli alimenti al donante non potrà essere addotto quale motivo di revoca della donazione ai sensi dell'art. 801 c.c., come del resto confermato dall'orientamento risalente quanto assolutamente consolidato sul punto, della S.C.<sup>13</sup>.

Di contro, la condotta del donatario che si rifiuti indebitamente di prestare gli alimenti al suo beneficiario, ove il primo non rientri in una delle categorie individuate dalle suddette disposizioni civilistiche, in ogni caso costituirà fonte di sua responsabilità da inadempimento dell'obbligo nascente a suo carico dall'art. 437 c.c., per cui il donante, pur non potendo agire per la revoca, in ogni caso potrà agire per l'adempimento, sperando l'azione che gli deriva dalla disposizione da ultimo richiamata.

A mio parere, allora, la decisione del legislatore di prevedere la revoca per indegnità nei soli casi in cui ad essere inadempiente all'obbligo alimentare sia un soggetto che non solo è il donatario, ma altresì si trova anche in determinati rapporti di parentela con il donante, rappresenta una scelta precisa di quest'ultimo e non certo una dimenticanza, come potrebbe far pensare il mancato richiamo, in quanto previsto dall'art. 801 c.c., anche dell'art. 437 c.c.

Infatti, se per un verso la sanzione della revoca deve essere apparsa eccessiva per il donatario inadempiente allo specifico obbligo previsto dall'art. 437 c.c., per altro verso la sussistenza di quei vincoli di parentela tra donante e donatario ha reso, agli occhi del legislatore, intollerabile la condotta del donatario che si sottrae ai suoi doveri, rendendola dunque meritevole della massima

---

<sup>9</sup>E precisamente al n. 1 il caso della uccisione volontaria, ovvero del tentativo, di colui della cui successione si tratta, oppure del coniuge, di un discendente e/o ascendente del primo soggetto, in assenza di cause di esclusione della punibilità; al n. 2, il caso di colui che, in danno di una delle persone indicate al precedente n. 1, abbia commesso un fatto che la legge penale sanziona con l'applicabilità delle disposizioni dettate in tema di omicidio; al n. 3, il caso di chi abbia sporto, nei confronti di una delle persone indicate al n. 1, denuncia per la commissione di un reato punito con l'ergastolo ovvero con la reclusione non inferiore, nel minimo, ad anni tre, se la denuncia sia stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero, se abbia testimoniato contro le medesime persone, imputate dei predetti reati, se la sua testimonianza sia stata dichiarata falsa nel giudizio penale.

<sup>10</sup>Che individua i soggetti su cui grava l'obbligo di prestare gli alimenti, e l'ordine in cui gli stessi sono chiamati ad intervenire.

<sup>11</sup>Che individua gli obbligati in relazione al rapporto di parentela intercorrente con il donante.

<sup>12</sup>Che invece stabilisce l'adottante è obbligato a prestare gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi e/o naturali di quest'ultimo.

<sup>13</sup>Cass., 17 maggio 1968, n.1577, inedita.



disapprovazione da parte dell'ordinamento, a maggiore ragione perché contraria al principio di solidarietà sociale, e quindi sanzionabile con la revoca.

Esaminando le varie ipotesi, si rileva che, secondo la giurisprudenza della S.C., sussiste l'ingiuria grave che l'art. 801 c.c. prevede quale motivo di revocazione della donazione, allorché il donatario tenga un comportamento che arrechi all'onore ed al decoro del donante una offesa che si riveli idonea a provocare una grave lesione del patrimonio morale del donante stesso, da cui emerga un sentimento di avversione che palesi l'ingratitude verso colui che ha beneficiato l'autore di tale condotta, sentimento di avversione che ripugni alla coscienza comune.<sup>14</sup>

Tanto, ovviamente, nel caso in cui sussista nesso di causalità tra la lesione del patrimonio morale ed affettivo del donante ed i sentimenti di animosità ed avversione manifestati dal donatario nei confronti di quest'ultimo.<sup>15</sup>

E'indubbio, poi, che la valutazione circa la gravità o meno della condotta ritenuta ingiuriosa non possa farsi in astratto ed a priori, ma al contrario deve avvenire con riferimento a tutta una serie di elementi quali l'ambiente in cui vivono, l'istruzione, il temperamento e la educazione delle parti, le modalità soggettive ed oggettive di sua manifestazione, nonché le circostanze di luogo e tempo in cui si è consumata la condotta assunta come gravemente ingiuriosa, con un giudizio, dunque, che il giudice del merito deve obbligatoriamente personalizzare e calare nel caso concreto.

La necessità di una verifica nel caso concreto trova la sua indiscutibile giustificazione ove si tenga presente che possono verificarsi comportamenti del donatario che, anche se in grado di addolorare il donante, non possono ritenersi finalizzati ad ingiurarlo(è il caso, ad esempio, del nipote che decide di abbandonare gli studi).

Ancora, possono verificarsi condotte del donatario che integrino una legittima reazione del donatario nei confronti di comportamenti illegittimi tenuti dal donante(è il caso, ad esempio, di molestie e/o turbative possessorie poste in essere dal donante, alle quali il donatario reagisce rivolgendosi alla polizia di stato per far cessare tali condotte).

Inoltre, può verificarsi l'ulteriore ipotesi in cui la condotta del donatario, pur se astrattamente idonea ad integrare gli estremi di un sentimento di ingratitude ed avversione verso in donante, nel caso concreto, invece, risulti la conseguenza di una condotta provocatoria tenuta dal donante all'interno di un contesto familiare caratterizzato da rapporti deteriorati tra donante e donatario.

A tale ultimo proposito, infatti, la S.C.<sup>16</sup> al riguardo ha avuto modo di affermare che *"L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 cod. civ., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitude, pur mutuando il suo significato intrinseco dal diritto penale è, purtuttavia, da questo autonoma sotto il profilo della concreta rilevabilità, risultando, piuttosto, connessa ad una valutazione sociale ed etica del comportamento, che andrà rivolto, per l'effetto, contro la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, secondo manifestazioni e connotazioni di gravità e di potenzialità offensiva non soltanto oggettive, ma anche (e soprattutto) disvelanti un reale e perdurante sentimento di avversione, espressione di una ingratitude verso il beneficiario tale da ripugnare alla coscienza comune (nella specie, la S.C., nell'enunciare il principio di diritto di cui in massima, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza degli estremi dell'ingratitude, nel comportamento del donatario che aveva schiaffeggiato per due volte la madre donante, essendo l'episodio maturato a seguito di provocazione in un contesto di rapporti familiari deteriorati per contrasti riconducibili alle scelte di vita del donatario, disapprovate dai genitori donanti)."*

Il successivo art. 802 c.c., dopo avere individuato i legittimati attivi e passivi della relativa azione, fissa il termine entro il quale può essere proposta la domanda di revocazione per causa di ingratitude.

Detto termine, che secondo il costante orientamento della S.C. è un termine di decadenza e non di prescrizione<sup>17</sup>, è di un anno, ed il relativo *dies a quo* viene individuato, al primo comma della norma in

<sup>14</sup>Cass., 5 novembre 2001, n.13632, in *CED*, Cassazione, 2001.

<sup>15</sup>Cass., 29 maggio 1998, n. 5310, in *CED*, Cassazione, 1998.

<sup>16</sup>Cass., 5 aprile 2005 n. 703, in *CED*, Cassazione, 2005.

<sup>17</sup>Cass., 5 aprile 2005, n. 703, *sub nota* 16.



questione, nel giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione. Il successivo secondo comma prevede, di contro, per la peculiare ipotesi in cui il donatario abbia commesso l'omicidio volontario del donante, ovvero abbia dolosamente impedito a quest'ultimo di revocare la donazione, che il predetto termine – che è sempre annuale – decorra, per gli eredi del donante, dal giorno in cui questi ultimi hanno avuto conoscenza della causa di revocazione.

Va poi sottolineato che la S.C. ha precisato anche il grado di conoscenza che il donante debba avere per potersi ritenere, in forza di esso, validamente individuato il *dies a quo* da cui far decorrere il termine per proporre la domanda di revoca.

Infatti, per quanto riguarda il primo caso, ha affermato che è insufficiente, per il donante, l'aver solo notizie vaghe e generiche del fatto ingiurioso, ritenendo invece indispensabile che quest'ultimo acquisisca piena conoscenza di fatti e circostanze in grado di renderlo pienamente consapevole, senza alcun dubbio, di avere subito una ingiuria grave da parte del donatario.<sup>18</sup>

Per quanto riguarda la diversa ed ancora più grave ipotesi in cui il donatario abbia commesso il reato di omicidio volontario del donante, i giudici di legittimità ritengono sussistente, per gli eredi del donante, il presupposto della *notizia della causa di revocazione* previsto dalla richiamata disposizione allorché si verifichi il passaggio in cosa giudicata della sentenza penale di condanna a carico del donatario per il reato di cui sopra, in quanto solo da tale momento assume carattere di certezza la penale responsabilità del donatario.<sup>19</sup>

La configurazione del termine in questione come di decadenza invece che di prescrizione trova il suo fondamento, secondo autorevole studioso,<sup>20</sup> nel fine di garantire i traffici giuridici in termini di certezza degli stessi, onde evitare che il destinatario della donazione si veda esposto, praticamente senza limiti di tempo – vista la possibilità di interrompere utilmente e ripetutamente qualsivoglia termine prescrizione – al potenziale esercizio dell'azione di revoca, privandolo in sostanza *sine die* della certezza del suo acquisto ed, al tempo stesso, impedendogli di disporre di quanto abbia costituito oggetto della donazione stessa.

Ove tanto fosse consentito, allora, vi sarebbero prevedibili effetti negativi a catena anche per gli eventuali successivi acquirenti di quanto dal primo ricevuto per donazione nel caso in cui, ai sensi del combinato disposto degli artt. 808 e 2652 n.1 c.c., avendo costituito oggetto della donazione un immobile, la domanda giudiziale di revocazione sia stata trascritta prima della trascrizione, da parte del terzo, dell'acquisto del bene in questione dal donatario.

\*\*\*\*\*

2. Procedendo ora ad esaminare brevemente la decisione in commento, si può innanzitutto rilevare come in essa il tribunale premette un preliminare rilievo in ordine al fatto che, allorché in un giudizio avente ad oggetto una divisione ereditaria occorre risolvere delle questioni circa l'appartenenza o meno di determinati beni alla massa ereditaria da dividere, la sentenza che risolve le questioni *de quo* possiede natura ed efficacia di sentenza non definitiva, in quanto rivolta a sciogliere questioni di fatto e/o diritto che sono prodromiche alla successiva divisione.

Innanzitutto, il tribunale espressamente qualifica come di decadenza il termine annuale per l'esercizio dell'azione, ed inquadra correttamente la relativa eccezione tra quelle processuali e di merito non suscettibili di rilievo officioso, come tali da proporre inderogabilmente, da parte del convenuto, attraverso la sua costituzione nei venti giorni prima dell'udienza di comparizione; circostanza invece non verificatasi, per cui la tardività della costituzione si è rivelata preclusiva dell'esame nel merito della eccezione di decadenza.

---

<sup>18</sup>Cass., 7 dicembre 1989 n. 5410, in *CED*, Cassazione, 1989.

<sup>19</sup>Cass., 29 settembre 1959, n. 2626, inedita.

<sup>20</sup>TORRENTE A., *La donazione*, Milano, 1956, p. 310.



Parimenti viene correttamente disattesa la eccezione di nullità della citazione sollevata dalla parte convenuta, atteso che il giudice ha innanzitutto rilevato che sin dall'origine la vicenda oggetto del giudizio era stata ricondotta all'art. 801 c.c., sia perché, in ogni caso, anche ove fosse mancata, da parte attrice, la specifica qualificazione dei fatti ai sensi della richiamata disposizione, gli elementi di fatto allegati e descritti nell'atto di citazione consentivano, secondo il tribunale, di inquadrare la richiesta di revocazione formulata da parte attrice alla ipotesi di *ingiuria grave* verso il donante, senza che vi fosse alcun rischio, per il giudicante, di violare l'art. 112 c.p.c.

Tanto premesso, il giudice mostra di condividere in pieno l'orientamento della Cassazione relativo ai parametri che il giudice di merito deve prendere in considerazione ed esaminare al fine di accertare se, nel caso concreto, nella condotta del donatario siano o meno ravvisabili gli estremi della grave ingiuria che legittima e giustifica la revocazione della donazione.

Apprezzabile, poi, appare la precisazione della non vincolatività, per il giudice civile, della nozione di ingiuria come emergente in sede penale, con il conseguente riconoscimento a tale ultimo concetto di una superiore ampiezza ed estensione, idonea come tale a ricomprendere in esso anche concetti che – a rigore – con la ingiuria *strictu sensu* avrebbero ben poco in comune, come la sevizia (peraltro riscontrata nel caso deciso).

Al tempo stesso, è da condividere la individuazione<sup>21</sup> del terreno di indagine per il giudice di merito – ove, all'evidenza, verificare la sussistenza o meno di quegli elementi idonei a far ritenere integrata la ingiuria nella sua più ampia accezione come sopra delineata – che il giudicante riconduce alla realtà dei rapporti sociali, ritenendolo all'evidenza, anche se implicitamente, un substrato estremamente fecondo per la ricerca in tale direzione.

In tale ottica, il tribunale ha ampiamente valorizzato la natura del rapporto che intercorreva tra la donante e le donatarie, un rapporto praticamente di segregazione, dato che quest'ultime, anche attraverso la loro costante presenza accanto alla donante, tendevano ad impedire qualsivoglia contatto autonomo di quest'ultima con l'esterno, ed inoltre impedivano anche a terzi di venire a contatto con la donante che per di più era stata ridotta praticamente in uno stato vegetativo, circostanza di ancora maggiore gravità considerando la precarie condizioni di salute della donante ed il fatto che le donatarie non si preoccupavano minimamente di prestarle le necessarie cure.

La decisione penale di condanna nel processo intercorso tra le stesse parti, che ha visto le donatarie condannate per il reato previsto e punito dall'art. 591 c.p., viene utilizzata dal giudice civile in una duplice direzione, in quanto per un verso la statuizione penale assurge ad elemento probatorio circa l'avvenuto accertamento in sede penale – ma con idoneità di spiegare efficacia di giudicato anche nel giudizio civile – circa la qualificazione in termini di ingiuria grave della condotta tenuta dalle donatarie e, per altro verso, svolge il ruolo di documentazione delle risultanze dei mezzi istruttori raccolti nel processo penale.

Ma non solo, in quanto proprio l'istruttoria svolta nel processo conclusosi con la sentenza che qui si commenta ha permesso al giudice di evidenziare ulteriori comportamenti tenuti dalla donatarie idonei a far ritenere fondata la chiesta revocazione della donazione per ingratitudine.

Si pensi, per un verso, all'intento delle donatarie di tenere sotto il loro completo controllo la donante, fatto palese dall'aver sigillato le persiane esterne dell'abitazione in cui viveva la donante mediante lo scotch; per altro verso a quello, di pari riprovevolezza, di impedirle ogni contatto con il mondo esterno, comprovato dal fatto che si rese necessario l'intervento della forza pubblica per consentire agli attori di accedere alla abitazione in questione, per verificare le condizioni di salute della donante.

Comportamenti senza dubbio da ritenersi ripugnanti per il comune sentire, e tali da giustificare la massima disapprovazione dal punto di vista sociale ed etico, a maggiore perché rivolti direttamente ed esplicitamente contro la sfera morale e spirituale del donante.

---

<sup>21</sup> Anche se non può parlarsi, giocoforza, di delimitazione, data la ampiezza, in termini oggettivi e soggettivi, del relativo perimetro.



Infine il Tribunale, in ossequio alla efficacia obbligatoria e non reale dell'azione in questione, dopo aver pronunciato la revoca della donazione, condanna le donatarie alla restituzione dell'immobile nonché dei frutti di esso eventualmente da queste ultime percepite, con decorrenza dalla domanda.

\*\*\*\*\*

3. Per un breve raffronto comparatistico con le esperienze di altri ordinamenti, proviamo ad analizzare la situazione in un ordinamento di *civil law* come il nostro, precisamente quello francese, osservando come in tale esperienza giuridica viene regolamentato l'istituto della revocazione della donazione, provando a rinvenire similitudini ed eventuali differenze rispetto a quanto previsto nel nostro ordinamento giuridico.

Esaminando la disciplina dettata in materia dal *code civil*, essa è collocata nel Libro III, intitolato *Des divers modi di acquisto della proprietà*,<sup>22</sup> Titolo II, *Degli atti di liberalità*, Capitolo IV, intitolato *Delle donazioni tra vivi*, Sezione II, *Le eccezioni alla regola della irrevocabilità delle donazioni tra vivi*,<sup>23</sup> articoli da 953 a 966.

Quindi, già da tale collocazione sistematica, è agevole desumere come anche nel diritto francese la revocazione costituisca una eccezione al generale principio della irrevocabilità delle donazioni.

Guardando alle singole disposizioni, emerge innanzitutto che l'art. 959<sup>24</sup> del predetto codice introduce una prima differenza rispetto al sistema italiano, stabilendo la irrevocabilità per ingratitudine delle sole donazioni fatte in favore di un determinato matrimonio.

In conseguenza, a contrario si ricava il principio della piena revocabilità per ingratitudine delle donazioni remuneratorie, invece esclusa dall'art. 805 del codice civile italiano, per il quale anche la donazione da ultimo indicata è irrevocabile non solo per ingratitudine, quanto anche per sopravvenienza di figli.

Inoltre, l'art. 953<sup>25</sup> del predetto *code civil* individua le ipotesi in cui la donazione può essere revocata, stabilendo come tanto possa avvenire o per inadempimento delle condizioni alle quali è stata fatta, ovvero per ingratitudine oppure, ancora, per sopravvenienza di figli.

Osserviamo qui una ulteriore differenza con l'ordinamento italiano, dato che nella stessa previsione legislativa sono accomunate dalla medesima sorte, ovvero la revoca, ipotesi diverse.

Invero, se da un lato che l'art. 953 del codice francese coincide con la previsione dell'art. 800 c.c. per quanto riguarda la ingratitudine e la sopravvenienza di figli come possibili cause di revoca della donazione, per altro verso ad esse ne aggiunge una ulteriore, individuata nell'inadempimento delle condizioni alle quali la donazione è stata fatta.

Ipotesi, quest'ultima, che in sostanza appare corrispondere con la fattispecie della donazione modale prevista dall'art. 793 del codice civile italiano, anche se rispetto a tale ultima previsione presenta ulteriori differenze, dato che per il sistema francese in caso di inadempimento è possibile la revoca, mentre per quello italiano la conseguenza dell'eventuale inadempimento dell'onere è individuata nella risoluzione.

In aggiunta, nel nostro ordinamento quest'ultima è assoggettata ad un vincolo ulteriore per il suo esperimento, dato che ai sensi dell'art. 793, 4° comma c.c., la risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere è esercitabile solo se sia stata espressamente prevista nell'atto di donazione.

Al contrario, il silenzio sul punto della disposizione francese porta a ritenere che, per l'esercizio della relativa azione, è sufficiente il solo requisito dell'inadempimento delle condizioni a cui la donazione è stata fatta.

---

<sup>22</sup>*Des différentes manières dont on acquiert la propriété.*

<sup>23</sup>*Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs.*

<sup>24</sup>Che stabilisce «*Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude*».

<sup>25</sup>Che testualmente dispone «*La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants*».



L'art. 954<sup>26</sup> con riferimento alla peculiare ipotesi di revocazione per violazione delle condizioni cui la donazione era stata fatta, stabilisce che i beni ritorneranno in proprietà del donante, liberi da tutti i pesi e le ipoteche eventualmente su di essi accesi dal donatario; inoltre, tale norma prevede – nel caso in cui oggetto della donazione siano stati beni immobili – che il donante potrà esercitare, nei confronti dei terzi detentori degli immobili donati, gli stessi diritti che avrebbe potuto esercitare contro il donatario medesimo.

Con riferimento alla specifica fattispecie della revocazione per ingratitudine, l'art. 955<sup>27</sup> del *code civil* individua tre testuali e specifiche ipotesi di esercizio di tale azione per ingratitudine : i) nel caso in cui il donatario abbia recato danno alla vita del donante; ii) se il donatario si è reso colpevole, nei confronti del donante, di sevizi, delitti o gravi ingiurie; iii) se il donatario rifiuta di prestare gli alimenti al donante.

In questo caso la previsione è quasi completamente coincidente con quella del codice civile italiano, salvo il fatto che, in assenza, nella norma francese, di testuali riferimenti a categorie determinate di soggetti obbligati a prestare gli alimenti al donante, deve ritenersi che, a differenza di quanto avviene nel nostro ordinamento in ragione della specifica previsione dell'art. 437 c.c., nell'ordinamento francese la revocazione della donazione è possibile anche nel caso in cui l'indebito rifiuto degli alimenti proviene da un donatario che non risulti, rispetto al donante, legato da quei vincoli familiari previsti nel nostro codice civile dagli artt. 433 e 436 c.c.

Da tanto si può dedurre che, nel diritto francese – a differenza di quello italiano – anche in assenza di specifici vincoli familiari, la revocazione della donazione non è considerata una sanzione eccessiva e/o sproporzionata nei confronti dell'indebito rifiuto da parte del donatario di prestare gli alimenti al donante, salvo ovviamente il caso in cui il donatario non si trovi nella condizione prevista dall'art. 209 del *code civil*;

In tale ultimo caso, infatti, si prevede che può essere chiesto l'esonero e/o la riduzione degli alimenti, allorché colui che è tenuto a fornirli ovvero colui che li riceve si trovino in una condizione tale che il primo non possa più somministrarli e/o il secondo non ne abbia più bisogno, in tutto e/o in parte.

Absolutamente singolare è la previsione dell'art. 956<sup>28</sup> del codice francese, norma con cui il legislatore di tale ordinamento riconosce, in sostanza, che allorché la donazione venga revocata per inadempimento delle condizioni cui è stata fatta, o per causa di ingratitudine, non sarà mai giusta (di pieno diritto, precisamente) quasi che il relativo legislatore, pur consapevole che la sanzione in questione potesse risultare eccessiva rispetto alla peculiare ipotesi, abbia voluto comunque prevederla, presumibilmente in un'ottica moralizzatrice dei costumi e soprattutto dei rapporti tra donante e donatario.

Al riguardo, la dottrina francese<sup>29</sup> sin dal secolo della entrata in vigore del *code civil* sostenne che

---

<sup>26</sup>Che testualmente dispone «*Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même*».

<sup>27</sup>Che testualmente prevede «*La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur; 2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves; 3° S'il lui refuse des aliments*».

<sup>28</sup>Che stabilisce «*La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit*».

<sup>29</sup>GUYOT M., per il quale «*L'ingratitude du donataire envers le donateur, est une juste cause pour révoquer une donation entre-vifs, quoique, de su nature, cette donation soit irrévocable. Le donataire est, en ce seps, coupable d'Ingratitude, lorsqu'il a fait quelque injure grave au donateur, ou qu'il l'a battu et outragé; lorsqu'il lui a causé, de dessein prémédité, la perte de ses biens; lorsqu'il a refusé des alimens au donateur tombé, dans l'indigence; lorsqu'il a attenté à sa vie, ou y a fait attenter par d'autres. Ce droit de révoquer une donation pour cause d'Ingratitude, ne passe pas à l'héritier du donateur, si lui-même, ayant connu l'Ingratitude, l'a dissimulée, et n'a point agi en justice pour faire*».



l'ingratitude del donatario nei confronti del donatore rappresenta una giusta ragione per revocare una donazione tra vivi, anche se quest'ultima è, per sua natura, irrevocabile; il donatario è colpevole di ingratitude allorquando abbia commesso una grave ingiuria nei confronti del donante, lo abbia picchiato ovvero insultato; allorquando, con un disegno premeditato, abbia causato la perdita dei beni di quest'ultimo; quando abbia rifiutato gli alimenti al donante che si trova in uno stato di indigenza; quando ha attentato alla vita del donante, o quando vi ha fatto attentare da altri; il diritto di revocare una donazione per causa di ingratitude non si trasferisce agli eredi del donante se quest'ultimo, avendo conosciuto l'ingratitude, l'abbia nascosta e non ha intrapreso un'azione legale per far revocare la donazione.

L'art. 957<sup>30</sup> del *code civil* disciplina, analogamente all'art. 802 del nostro codice civile, termini e legittimazione ad agire per la relativa azione.

Tuttavia, se sotto il primo profilo vi è coincidenza tra le due disposizioni, in quanto anche nell'ordinamento francese il termine è annuale e decorre dal giorno del delitto che il donatore attribuisce al donatario, ovvero dal giorno in cui il donatore ha acquisito effettiva conoscenza del delitto, si riscontra una sostanziale differenza sotto l'ulteriore profilo della legittimazione ad agire.

Infatti, il richiamato art. 957 esclude l'esperibilità della revoca da parte del donatore nei confronti degli eredi del donatario, né dagli eredi del donatore contro il donatario, salvo che, in tale ultimo caso, l'azione non sia stata intentata dal donatore oppure quest'ultimo non sia deceduto entro l'anno dal delitto.

Al riguardo, la Cassazione francese ha affermato che *«Ai sensi dell'articolo 957 del codice civile, la domanda di decadenza, a causa d'ingratitude deve essere presentata entro un anno dalla data del reato dal donatore al donatario, o dal giorno in cui il reato è stato conosciuto dal donatore. Ha violato tale disposizione, per falsa applicazione, la Corte d'appello che ha omesso di considerare come tardiva un'azione di revoca della donazione per ingratitude, proposta più di un anno dopo il reato a carico del donatario, sulla base del fatto che il punto di partenza del periodo di un anno è necessariamente rimandato nel caso di un gesto di ingratitude che si è prolungato nel tempo, dal momento che il donatario è accusato di avere avviato una azione legale per sfruttare la donante ed il suo coninge, e che questi fatti si sono protratti a lungo, mentre l'azione di sfratto presentata dal donatario ha avuto carattere di immediatezza»*<sup>31</sup>; orientamento, questo, confermato da successiva decisione<sup>32</sup> della medesima Cassazione.

Infine, sotto l'aspetto degli effetti della revocazione della donazione si riscontra una sostanziale differenza tra l'ordinamento italiano e quello francese, atteso che nel secondo, l'azione in

---

*révoquer la donation* » in *Répertoire Universel et Raisonné De Jurisprudence*, a cura di MERLINE P.A., volume VIII, Parigi, 1877.

<sup>30</sup>Disponendo che *«La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit* ».

<sup>31</sup>*Cour de Cassation, 1<sup>re</sup> Civ*, 20 maggio 2009, che ha statuito *«Aux termes de l'article 957 du code civil, la demande en révocation pour cause d'ingratitude doit être formée dans l'année à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour où le délit aura pu être connu par le donateur. Viole ce texte, par fausse application, la cour d'appel qui refuse de considérer comme tardive une action en révocation pour ingratitude intentée plus d'un an après le délit imputé au donataire, aux motifs que le point de départ du délai d'un an est nécessairement repoussé s'agissant d'un fait d'ingratitude qui s'est prolongé dans le temps, dès lors qu'il est reproché au donataire d'avoir engagé puis maintenu une action en justice en expulsion de la donatrice et de son époux et que ces faits n'ont pas cessé, alors que l'action aux fins d'expulsion intentée par la donataire avait un caractère instantané*»; cassazione parziale di C. Appello Aix-en-provence, 15 gennaio 2008, in [www.droit-finances.net](http://www.droit-finances.net).

<sup>32</sup>*Cour de Cassation, 1<sup>re</sup> Civ*, 20 ottobre 2010, in [www.courdecassation.fr](http://www.courdecassation.fr), *jurisprudence, Première chambre civile*.



questione (ed il suo accoglimento, ovviamente) possiedono efficacia reale, mentre l'art. 807 del nostro codice civile prevede espressamente che, in caso di revoca della donazione, il donatario è tenuto a restituire i beni in natura, ove ancora esistenti a tale data, ed i frutti di essi, con decorrenza dalla domanda.

Al contrario, l'art. 963<sup>33</sup> del *code civil* prevede che i beni ed i diritti compresi nella donazione revocata rientrano nel patrimonio del donatore, liberi da tutti gli oneri e/o ipoteche eventualmente accesi dal donatario, senza che possano restare colpiti, anche in via sussidiaria, da ipoteca legale degli sposi.

Rilevante, infine, è il fatto che tale previsione trova applicazione anche per il caso in cui la donazione è stata fatta in favore del matrimonio del donatario ed inserita nel contratto di matrimonio.

\*\*\*\*\*

4. In conclusione, viene da considerare che la revoca della donazione prevista dall'art. 801 c.c. assume una sua indiscussa peculiarità.

Invero, la sua particolarità innanzitutto non la rende assimilabile né una sanzione di carattere pubblico, a matrice penalistica, vista l'assenza di una espressa previsione al riguardo da parte del diritto penale, a maggiore ragione in applicazione del noto principio *nullum crimen nulla poena sine lege*

Inoltre, tale sua natura impedisce che la stessa possa qualificarsi come una sanzione privatistica, dato che la posizione di parità delle parti rende inconfigurabile una simile ricostruzione, e spinge l'interprete a guardare oltre per rinvenire la effettiva *ratio* della disposizione che la prevede.

Allora, il fondamento di essa va rinvenuto a mio avviso nel rapporto che si crea tra donante e donatario, nelle sue implicazioni di carattere morale e sociale, e negli effetti che si producono per i soggetti in questione anche a livello patrimoniale.

In conseguenza, se il comune sentire individua nella scelta libera e spontanea del donante di impoverirsi e realizzare il contestuale arricchimento del donatario un fatto meritevole di una considerazione particolarmente positiva, tale da dover suscitare, anche implicitamente, la gratitudine del donatario nonché far sentire il medesimo vincolato dal dovere di assumere una condotta leale e corretta nei confronti del suo benefattore.

Parimenti la medesima valutazione sociale ed etica porta a ritenere che, allorché il donatario, nonostante il beneficio ricevuto, manifesti verso il donante un reale e perdurante sentimento di avversione, indice rivelatore, secondo la giurisprudenza, di una ingratitudine che ripugna alla coscienza comune, trova piena giustificazione la reazione dell'ordinamento.

Reazione che appare a maggiore ragione giusta e doverosa nei confronti di una condotta che si rivela ancor più censurabile, perché tenuta da un soggetto che non solo ha ricevuto un tangibile beneficio senza corrispettivo da parte sua, ma che, altresì, è legato al suo benefattore da vincoli familiari che rendono tale agire ancora più deplorabile.

Infatti, si afferma con autorevolezza in dottrina<sup>34</sup> che la revocazione della donazione per ingratitudine non rappresenta una sanzione privata, atteso che la sua funzione solo marginalmente risulta essere quella di punire il donatario incolpevole.

Tanto perché, essendo indubitabile, per un verso, che la ingratitudine manifestata dal donatario si rivela in grado di far pentire il donante del suo gesto di generosità, e per altro verso che il pentimento così suscitato trova piena giustificazione e comprensione nella coscienza collettiva, allora la revocazione costituisce lo strumento con cui l'ordinamento trasporta e conduce sul piano degli effetti

---

<sup>33</sup>Prevedendo che «*Les biens et droits compris dans la donation révoquée rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à l'hypothèque légale des époux ; il en est ainsi même si la donation a été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat de mariage*».

<sup>34</sup>TORRENTE A., *op.ult.cit.*, p.310.



giuridici quel pentimento che pervade l'animo del donante e chiede di venire fuori.

In definitiva, allora, appare chiaro che attraverso la revocazione per ingratitudine si manifesta la reazione dell'ordinamento giuridico nei confronti di condotte del donatario che, all'esito, come detto, di una valutazione etica e sociale, sono ritenute deprecabili.

L'azione in questione viene ad incidere, tuttavia, non sulla validità dell'atto di liberalità, bensì sugli effetti, e si configura allora come una ipotesi assolutamente peculiare di inefficacia della donazione, piuttosto che di invalidità della stessa, al punto che in dottrina si è sostenuto che la revoca della donazione non è inquadrabile nei casi di inefficacia del negozio previsti dalla legge, ma si aggiunge ad essi in quanto dotata di propria disciplina, rivelandosi unica.<sup>35</sup>

Anche se, non va sottaciuto, la dottrina prevalente vi ravvisa una vera e propria revoca, che trova la sua giustificazione in ragioni di carattere morale, rappresentate nel caso di specie dalla ingratitudine del donatario.<sup>36</sup>

Infine, parimenti va ricordato che altra dottrina, altrettanto autorevole anche se minoritaria sul punto, nel fare riferimento ad un difetto funzionale della causa di liberalità, in sostanza finisce per accostare se non assimilare la revocazione alla risoluzione.<sup>37</sup>

In conseguenza di tale ricostruzione, agendo sul piano degli effetti e non della validità dell'atto di liberalità, l'accoglimento della domanda di revoca, come sostenuto dalla dottrina<sup>38</sup>, non produce l'effetto di retrocedere il bene trasferito in proprietà al terzo avente causa dal donatario, bensì esclusivamente quello di obbligare quest'ultimo a compiere il relativo atto di ritrasferimento al donante; in mancanza del quale opererà la sentenza, sempre che il donante abbia agito in giudizio, venendosi a creare, in tal modo, una situazione analoga a quella dell'obbligo a contrarre previsto dall'art. 2932 c.c.

Per concludere, allora, rilevato che la revocazione, nei confronti dei terzi, spiega effetti solo personali e non reali, va evidenziato che essa non pregiudica gli acquisti effettuati dai terzi anteriormente alla notificazione della domanda di revocazione, per cui il donante potrà conseguire dal donatario esclusivamente il valore dei beni donati.

Resta da chiedersi soltanto cosa accada nella ipotesi - certo rara anche se non impossibile - di assenza sia della trascrizione della domanda di revocazione da parte del donante, sia della trascrizione dell'atto di alienazione dal donatario al terzo relativo al bene donato.

Al riguardo, la dottrina individua quale criterio risolutivo il confronto tra la data di notificazione della domanda di revoca e quella dell'atto di alienazione, per cui ove la seconda sia anteriore alla prima, il terzo non subirà alcun pregiudizio.<sup>39</sup>

Gianluca Cascella

---

<sup>35</sup>IACOVINO C.; TAVASSI V.; CASSANDRO T., *La donazione*, in *Il Diritto privato oggi*, a cura di CENDON P., Milano, 1996, p. 243 e ss.

<sup>36</sup>TORRENTE A., *op.ult.cit.*, p.588.

<sup>37</sup>SANTORO PASSERELLI G., *Dottrine generali del dir. civ.*, Napoli, 1970, p. 263.

<sup>38</sup>GAZZONI F., *Manuale di Diritto Privato*, Napoli, 2009, p. 552 e ss.

<sup>39</sup>TORRENTE A., *op.ult.cit.*, p. 589.